

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO

STATISTICA MATEMATICA E TRATTAMENTO INFORMATICO DEI DATI (classe L-35)

Art. 1 Premessa e ambito di competenza

1. Il presente Regolamento, in conformità allo Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina gli aspetti organizzativi dell'attività didattica del corso di laurea in Statistica matematica e trattamento informatico dei dati, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.
2. Il Regolamento didattico del corso di laurea in Statistica matematica e trattamento informatico dei dati ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, è deliberato dal Consiglio di corso di studio (CCS) a maggioranza dei componenti e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento di Matematica, sentita la Scuola di Scienze matematiche fisiche e naturali, in conformità con l'ordinamento didattico riportato nella parte speciale del Regolamento didattico di Ateneo (RDA).
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al RDA, al Regolamento studenti, al Manifesto degli studi e alla pagina web del Corso di studi (<http://www.dima.unige.it/didattica/SMID/>). Docenti e studenti sono tenuti a consultare tale sito e a rispettare eventuali scadenze ivi contenute.

Art. 2 Requisiti di ammissione. Modalità di verifica

1. Possono iscriversi gli studenti che abbiano conseguito il diploma di Scuola Secondaria di secondo grado o titolo di studio estero equipollente.
2. Il corso di laurea è a libero accesso.
3. È prevista una verifica obbligatoria delle conoscenze in ingresso volta a verificare il livello di comprensione della lingua italiana, le capacità logiche, le conoscenze di matematica di base. Eventuali esenzioni sono indicate nel Manifesto degli Studi. Agli studenti che non supereranno il test verranno attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Scuola, su indicazione del CCS, e rese note annualmente mediante il Manifesto degli Studi. L'esito del test non preclude in alcun modo la possibilità di immatricolazione.
4. Gli OFA dovranno essere soddisfatti nel primo anno di corso secondo modalità riportate sul Manifesto degli Studi. Gli studenti che non supereranno gli Obblighi Formativi Aggiuntivi entro la scadenza prevista non potranno indicare nel proprio piano di studio alcun insegnamento degli anni di corso successivi al primo, e dovranno soddisfare gli OFA secondo le modalità previste per i nuovi iscritti.
5. Gli studenti con titolo di studio conseguito all'estero saranno sottoposti ad una specifica prova di conoscenza di lingua italiana. Il mancato superamento comporta l'attribuzione di attività formative integrative.

Art. 3 Attività formative

1. Data la dinamica dell'evoluzione delle scienze e della tecnologia, la formazione dà ampio spazio agli aspetti metodologici al fine di evitare l'obsolescenza delle competenze acquisite. Le competenze matematiche e informatiche fornite dal corso di laurea necessarie ad un moderno professionista della statistica sono fornite con attività formative "relative alla formazione di base" e "caratterizzanti la classe"; mentre le metodologie proprie della statistica rientrano nell'ambito delle "attività affini e integrative".
2. Un credito formativo, equivalente a 25 ore medie di impegno complessivo per studente, corrisponde a 8-10 ore di attività in aula-laboratorio, quindi un impegno riservato allo studio personale pari al 60-68% rispetto all'impegno orario complessivo.

3. I crediti, le ore, gli obiettivi formativi specifici e le eventuali propedeuticità delle attività formative si veda la Parte Tabellare.

Art. 4 Piani di studio

1. I termini e le modalità di presentazione sono stabiliti dalla Scuola e presenti nel Manifesto degli Studi.
2. Possono essere accolti piani non conformi al Manifesto degli studi se accuratamente motivati e se non in contrasto a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo – art. 27.

Art. 5 Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, ma fortemente consigliata. Le attività di laboratorio richiedono una presenza costante.
2. Per gli studenti lavoratori e per gli studenti diversamente abili sono previste opportune attività alternative.
3. I primi due anni sono suddivisi in due periodi didattici, di norma il primo periodo si estende tra settembre e dicembre e il secondo tra febbraio e maggio. Il terzo anno è suddiviso in tre periodi didattici, di norma il primo periodo si estende tra settembre e novembre, il secondo tra febbraio e aprile, il terzo da maggio in poi ed è riservato al tirocinio.
4. Le attività formative, escluso il tirocinio, si tengono nei giorni dal lunedì al venerdì e nell'arco temporale dalle ore 8 alle ore 18.
5. I periodi didattici, di sospensioni delle attività per esami e delle prove intermedie delle attività formative attivate sono precisate nel Manifesto degli studi. Gli orari delle attività formative sono reperibili sulla pagina web del Corso di Studi con congruo anticipo rispetto all'inizio del periodo didattico in cui si svolgono.

Art. 6 Esami e altre verifiche del profitto

1. I periodi di esame non possono essere sovrapposti a quelli delle lezioni.
2. Il calendario degli esami di profitto dei singoli insegnamenti è precisato sulla pagina web del Corso di Studi entro il 31 ottobre per l'anno accademico successivo.
3. La commissione d'esame, di norma, è formata dal titolare dell'insegnamento, che ne è presidente, da un secondo membro ed uno o più supplenti nominati dal Direttore del DIMA od eventualmente dal Coordinatore del CCS. In casi eccezionali può essere nominato un presidente di commissione diverso dal titolare.
4. Lo studente acquisisce i crediti previsti per ogni corso di insegnamento o attività formativa, con il superamento di una prova d'esame. La valutazione della prova di esame degli insegnamenti avviene in trentesimi (salvo per la prova d'Inglese e il tirocinio come indicato sotto).
La prova di lingua inglese consiste in un esame, da parte di una commissione del Consiglio di corso di studio, che dà luogo ad un esito positivo o negativo, senza l'attribuzione di un voto. Gli studenti che sono in possesso di certificazione europea per la lingua inglese (PET, FIRST, TOEFL, ...) sono esonerati dalla prova presentando la documentazione relativa.
Il tirocinio viene svolto sotto la direzione di un docente o persona esterna indicati dal Consiglio di corso di studio e viene valutato da una specifica commissione con esito positivo o negativo, senza l'attribuzione di un voto.
5. Per ogni insegnamento i docenti titolari scelgono uno o più fra i seguenti metodi di accertamento:
 - prova scritta (risoluzione di esercizi e/o risposta a domande di teoria);
 - prova orale (risoluzione di esercizi e/o risposta a domande di teoria);
 - prova di laboratorio;
 - produzione di relazioni ottenute con l'uso di strumenti computazionali con discussione dei risultati in forma scritta o orale;
 - seminario svolto dallo studente.

Eventuali altre forme di accertamento qui non elencate possono essere utilizzate previa comunicazione al CCS, che ne valuta l'attendibilità e l'efficacia.

I docenti rendono noti i metodi scelti nelle pagine raggiungibili dalla pagina web del Corso di Studi e/o e specificate nei dettagli nelle pagine dei singoli docenti e/o su AulaWeb.

6. Agli studenti disabili e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o di laboratorio e la presenza di assistenti, verificati e approvati dall'Ateneo, per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado e alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti disabili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. Il trattamento individualizzato in favore degli studenti disabili e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) è consentito per il superamento degli esami previa intesa con il docente dell'insegnamento.

Art. 7 Riconoscimento di crediti

1. Il massimo numero di crediti riconoscibili per le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi delle norme vigenti in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, è fissato in 12 dal vigente Ordinamento didattico del Corso di Studi.

2. La carriera pregressa è valutata caso per caso. Per ogni attività formativa che viene riconosciuta deve essere salvaguardata la corrispondenza dei contenuti e del carico di studio (crediti e/o annualità). Il CCS può a tal fine richiedere allo studente opportuna documentazione.

Art. 8 Mobilità e studi compiuti all'estero

1. Potranno essere stipulate convenzioni in cui vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti universitari formativi.

2. Se i progetti di mobilità fanno parte di un programma di scambio stipulato dal Corso di Studi, può non essere prevista la precisa corrispondenza con le singole attività formative, ma dovrà essere salvaguardata la complessiva coerenza delle attività proposte con gli obiettivi formativi del corso di studio. A tal fine potrà essere adottato un piano di studio individuale, la cui presentazione potrà avvenire in deroga al termine ordinario.

Art. 9 Prova finale

1. La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto e in una esposizione orale pubblica alla presenza di una commissione di laurea. L'obiettivo della prova finale è la verifica delle capacità del laureando di esporre e di discutere un argomento di carattere statistico o matematico, oralmente e per scritto, con chiarezza e competenza. La scelta del contenuto del lavoro e il suo svolgimento, che può prevedere attività pratiche di laboratorio e/o di stage, devono avvenire con l'assistenza e sotto la responsabilità di un docente che concorda con lo studente l'argomento oggetto della prova. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito i crediti formativi necessari secondo l'ordinamento didattico del Corso di Studi.

Art. 10 Orientamento e tutorato

1. In collaborazione con i corrispondenti servizi e organi di Ateneo e di Scuola, sono istituiti all'interno del Corso di Studio un servizio di orientamento per gli studenti delle scuole superiori e un servizio in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro.

2. In collaborazione con la Scuola è istituito un servizio di tutorato didattico per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, al fine di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una attiva e proficua partecipazione alla vita universitaria in tutte le sue forme.

3. Specifiche forme di orientamento e tutorato sono predisposte per gli studenti diversamente abili.

Art. 11 Verifica periodica dei crediti

1. Ogni tre anni il CCS, previa opportuna valutazione, delibera se debba essere attivata una procedura di revisione del presente regolamento didattico, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni

attività formativa. La stessa procedura viene altresì attivata ogni volta in cui ne facciano richiesta il Coordinatore del CCS o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso.

Art. 12 Comitato di indirizzo

1. Il CCS istituisce un Comitato di indirizzo, costituito da almeno 3 docenti del Corso di studi ed eventualmente da uno studente, con il compito di curare i rapporti con tutte le parti interessate al funzionamento del corso di studio, di individuare gli obiettivi formativi e le politiche dei corsi di studio in modo da renderli più coerenti con le richieste della società, attraverso contatti con i rappresentanti delle attività economico-industriali e degli enti di ricerca. Inoltre effettua il monitoraggio della coerenza degli obiettivi formativi con le esigenze individuate.

2. I membri del Comitato di indirizzo sono designati dal CCS a semplice maggioranza dei presenti, ad eccezione del membro studente che è designato dai rappresentanti degli studenti in seno al CCS.

3. I membri del Comitato di indirizzo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di vacanza, si procede a nuove nomine in sostituzione dei componenti mancanti. Il Comitato di indirizzo è coordinato dal Coordinatore del CCS.

Art. 13 Autovalutazione

1. Al termine di ogni periodo didattico sono raccolte le opinioni degli studenti sulle attività formative seguite e sui docenti secondo i questionari di valutazione predisposti dalla Facoltà e/o dall'Ateneo. Il CCS terrà conto dei dati elaborati per meglio predisporre le attività formative.